

CAMERA DEI DEPUTATI

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria.

Relatore: DE NICHILLO RIZZOLI.

N. 1.

EMENDAMENTI

Seduta del 20 settembre 2011

CAPO I

SPERIMENTAZIONE CLINICA E INNOVAZIONE IN SANITÀ

ART. 1.

(Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica).

Commissione	Governo

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: per il riordino e la aggiungere la seguente: consistente.

1. 1. Palagiano, Mura, Zazzera.

* * *

Commissione	Governo

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: o all'ottimizzazione con le seguenti: e all'ottimizzazione.

1. 2. Palagiano, Mura, Zazzera.

Commissione	Governo

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: su volontari sani aggiungere le seguenti: in una equa rappresentazione di genere.

1. 34. Lenzi, Miotto.

* * *

Commissione	Governo

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: e completezza con le seguenti: , completezza e trasparenza.

1. 30. Binetti, Nunzio Francesco Testa, Calgaro.

* * *

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

*g-bis) semplificazione delle modalità d'uso per la ricerca su materiale clinico residuo da precedenti attività diagnostiche o terapeutiche, nel rispetto delle regole di protezione della *privacy*, sulla base di consenso presunto del paziente cui appartengono i tessuti, salvo che questi abbia espresso una esplicita volontà negativa che deve essere tassativamente rispettata;*

Commissione	Governo

1. 31. Mario Pepe (Misto).

* * *

Commissione	Governo

Al comma 2, lettera h), numero 4), dopo le parole: contenuti minimi aggiungere le seguenti: comprendenti anche i dati relativi ad età, sesso ed ancestralità.

1. 35. Lenzi, Miotto.

Commissione	Governo

Al comma 2, lettera i), sopprimere il numero 2).

1. 33. Palagiano, Mura, Zazzera.

* * *

Commissione	Governo

Al comma 2, lettera i), numero 2), dopo le parole: l'istituzione aggiungere le seguenti: , tenendo conto delle indicazioni delle associazioni dei malati,

1. 32. Mario Pepe (Misto).

* * *

Commissione	Governo

Al comma 2, lettera m), aggiungere, in fine, le parole: che includano la farmacologia di genere.

1. 36. Lenzi, Miotto.

* * *

Commissione	Governo

Al comma 2, lettera o), numero 3), sostituire le parole da: all'entrata del bilancio fino alla fine della lettera con le seguenti: per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge.

1. 7. Palagiano, Mura, Zazzera.

* * *

Commissione	Governo

Al comma 2, lettera o), numero 3, aggiungere, in fine, le parole: e alla formazione medica e del personale sanitario.

1. 11. Pedoto, Miotto.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 1)

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
1. 0100. DEL GOVERNO

*All'articolo aggiuntivo 1. 0100 del Go-
verno, comma 1, sostituire le parole: 4
Tesla con le seguenti: 2,5 Tesla.*

Conseguentemente, al comma 2:

*primo periodo, sostituire le parole: 4
Tesla con le seguenti: 2,5 Tesla;*

*secondo periodo, sostituire le parole: 4
Tesla con le seguenti: 2,5 Tesla;*

*terzo periodo, sostituire le parole: 4
Tesla con le seguenti: 2,5 Tesla.*

Commissione	Governo

0. 1. 0100. 1. Miotto.

* * *

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis – (*Apparecchiature a risonanza magnetica*). – 1. Le apparecchiature a risonanza magnetica (R.M.), con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 4 Tesla, sono soggette ad autorizzazione all'installazione da parte della regione o provincia autonoma.

2. Le apparecchiature a risonanza magnetica con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 Tesla sono soggette ad autorizzazione all'installazione e all'uso da parte del Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l'Istituto superiore di sanità e l'INAIL. La collocazione di apparecchiature R.M. con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 Tesla è consentita presso grandi complessi di ricerca e studio ad alto livello scientifico

(università ed enti di ricerca, policlinici, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), ai fini della validazione clinica di metodologie di R.M. innovative. La domanda di autorizzazione deve essere corredata dalla documentazione relativa al progetto di ricerca scientifica o clinica programmata da cui risultino le motivazioni che rendono necessario l'uso di campi magnetici superiori a 4 Tesla. L'autorizzazione ha validità di cinque anni e può essere rinnovata.

3. Il Ministro della salute, con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni di carattere generale riguardanti tutti i dispositivi medici, previsti dalla direttiva 93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, e successive modificazioni, disciplina le modalità per l'installazione, l'utilizzo e la gestione delle apparecchiature a risonanza magnetica da parte delle strutture sanitarie, assicurando l'adeguamento allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione delle conoscenze scientifiche, con particolare riferimento alla sicurezza d'uso e alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazione all'intensità del campo magnetico statico espresso in Tesla.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati l'articolo 4, comma 2, l'articolo 5, comma 1, l'articolo 6, comma 1, comma 2, lettera *a*), comma 3, lettera *f*) e comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542.

Commissione	Governo

1. 0100. Governo.

ART. 2.

(Disposizioni in materia di ricerca sanitaria).

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: quarant'anni con le seguenti: trenta anni.

2. 30. Mosella, Lanzillotta.

* * *

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I progetti di ricerca sanitaria possono essere presentati da ricercatori, dottorandi di ricerca, assegnisti di ricerca, professionisti dell'area sanitaria afferenti ai diversi settori scientifico-disciplinari (SSD) purché di età inferiore ai quaranta anni.

Commissione	Governo

2. 1. Binetti, Calgaro, Nunzio Francesco Testa.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 2)

* * *

ART. 3.

(Direttori scientifici e personale degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico).

Al comma 1, capoverso comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole da: è compatibile fino alla fine del capoverso comma 3-bis con le seguenti: non è com-

Commissione

Governo

patibile con l'incarico di direzione di struttura complessa.

3. 30. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 3)

* * *

ART. 4.

(Disposizioni in materia di impignorabilità dei fondi destinati alla ricerca sanitaria).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 4)

* * *

ART. 5.

(Istituto nazionale per le malattie infettive « Lazzaro Spallanzani » di Roma).

Commissione

Governo

Sopprimerlo.

5. 1. Calgaro, Binetti, Nunzio Francesco Testa.

* * *

Commissione

Governo

Al comma 1, sopprimere le parole da: , corrispondentemente detratta fino a: regione Lazio.

5. 30. Binetti, Nunzio Francesco Testa, Calgaro.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 5)

CAPO II
PROFESSIONI SANITARIE

ART. 6.

(Delega al Governo per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie di medico chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario e di farmacista).

Commissione	Governo

Sopprimerlo.

6. 32. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

* * *

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, fermo restando il pieno rispetto dei criteri di liberalizzazione dell'accesso e dell'esercizio professionale e di omogeneizzazione della disciplina per tutte le professioni sanitarie.

Conseguentemente:

al comma 2, lettera t), sostituire le parole da: un ordine specifico *fino alla fine della lettera con le seguenti:* ordini specifici, albi o registri, anche nell'ambito di altri ordini e collegi professionali già istituiti per le professioni di odontoiatra e dei professionisti sanitari dell'area infermieristica, ostetrica, riabilitativa, tecnico sanitaria e della prevenzione, in relazione alla numerosità dei diversi profili;

Commissione	Governo

alla rubrica, sopprimere le parole: di medico chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario e di farmacista.

6. 33. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Commissione	Governo

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: anche per i pubblici dipendenti, nell'ambito anche di un registro speciale.

6. 35. Lenzi, Pedoto, Grassi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

6. 36. Lenzi, Pedoto, Grassi.

* * *

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

Commissione	Governo

d) disciplinare il sistema di informazione dell'attività degli ordini professionali per garantire accessibilità e trasparenza alla loro azione;

6. 37. Lenzi, Pedoto, Grassi.

* * *

Commissione	Governo

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: , includendo anche crediti formativi acquisiti all'estero e riconosciuti dai collegi professionali dei Paesi dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, del Canada e dell'Australia.

6. 31. Palagiano, Mura, Zazzera.

* * *

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: i diversi ordini e collegi, come piattaforma essenziale per un lavoro sanitario con con le seguenti: le diverse professioni, con particolare riferimento alle attività svolte da.

6. 38. Palumbo.

Al comma 2, lettera i), sostituire le parole da: anche di natura fino alla fine della lettera con le seguenti: escludendo l'assoggettabilità ad esame della mera applicazione di linee guida, protocolli terapeutici, disposizioni organizzative emanate dalle regioni nei confronti del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale.

Commissione

Governo

6. 39. Lenzi.

* * *

Al comma 2, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: . I sanitari impiegati nella pubblica amministrazione sono soggetti alla disciplina dell'ordine limitatamente all'esercizio della libera professione.

Commissione

Governo

6. 40. Lenzi, Pedoto, Grassi.

* * *

Al comma 2, lettera o), dopo la parola: incompatibilità aggiungere le seguenti: e il limite di due mandati.

Commissione

Governo

6. 41. Lenzi, Pedoto, Grassi.

* * *

Al comma 2, sopprimere la lettera s).

Commissione

Governo

6. 42. Lenzi, Miotto, Pedoto, Grassi.

* * *

Al comma 2, lettera s), dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: , per i liberi professionisti e per i pubblici dipendenti per quella parte di attività in libera professione.

Commissione

Governo

6. 43. Lenzi, Miotto, Pedoto, Grassi.

Commissione	Governo

Al comma 2, sopprimere la lettera t).

6. 44. Lenzi, Pedoto, Grassi.

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Gli organi collegiali degli ordini delle professioni sanitarie, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, rimangono in carica per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro sessanta giorni dal termine di cui al primo periodo si procede al rinnovo dei suddetti organi, ai sensi della normativa vigente.

Commissione	Governo

6. 30. Barani.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 6)

* * *

ART. 7.

(Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo).

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: La categoria professionale dei biologi con le seguenti: La professione di biologo.

7. 31. Palumbo.

Commissione

Governo

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: professionale dei biologi aggiungere le seguenti: , dei biotecnologi e di tutti coloro che sono iscritti all'ordine nazionale dei biologi.

7. 30. Palagiano, Mura, Zazzera.

* * *

Commissione

Governo

Al comma 3, capoverso, sostituire le parole: La categoria professionale degli psicologi con le seguenti: La professione di psicologo.

7. 32. Palumbo.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 7)

* * *

ART. 8.

(Esercizio abusivo di una professione sanitaria).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 8)

* * *

ART. 9.

(Disposizioni in materia di sicurezza delle cure).

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ogni azienda sanitaria e ospedaliera deve disporre di una unità di gestione del rischio clinico, con il compito di: a) definire la

mappa del rischio clinico; *b*) adottare le soluzioni idonee a limitare il rischio clinico; *c*) predisporre l'attività di formazione interna; *d*) assicurare una corretta informazione in materia di rischio clinico per i dipendenti e per gli utenti.

1-bis. I direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere in cui le disposizioni di cui al comma 1 non vengono rispettate decadono immediatamente dall'incarico e in loro sostituzione il Ministro della salute nomina commissari straordinari per la durata di due anni.

Commissione

Governo

9. 31. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

* * *

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le linee guida devono, tra l'altro, indicare la metodologia da seguire relativamente all'accertamento, rilevazione, raccolta dei dati sugli eventi avversi, nonché relativamente all'indicazione delle cause che hanno portato all'evento avverso.

Commissione

Governo

9. 2. Palagiano, Mura, Zazzera.

* * *

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

Commissione

Governo

9. 8. Lenzi, Pedoto, Grassi, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

* * *

Al comma 2, sostituire il terzo e il quarto periodo con il seguente: Le regioni definiscono gli obblighi informativi a carico delle strutture sanitarie sugli eventi avversi verificatisi nella struttura, sulle

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

relative cause determinanti, nonché sugli interventi messi in atto ai sensi del presente comma.

9. 30. Laura Molteni.

* * *

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le strutture sanitarie valutano criticamente ritmi e tempi di lavoro di ogni area per evitare che si creino eventi avversi legati a stanchezza, *stress* o sovraccarico di lavoro. In tal senso si accertano che sia sempre rispettato il rapporto tra personale e carico di lavoro previsto.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

9. 6. Binetti, Calgaro, Nunzio Francesco Testa.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 9)

* * *

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. — *(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di assicurazioni).* — 1. Al comma 1 dell'articolo 132 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: « dei natanti » sono aggiunte le seguenti: « , nonché dall'esercizio della professione medica ».

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

9. 030. Barani.

* * *

ART. 10.

(Riordino delle disposizioni normative in materia di attività idrotermali).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 10)

ART. 11.

(Abolizione del requisito della specializzazione per l'accesso degli odontoiatri al Servizio sanitario nazionale).

Commissione	Governo

Sopprimerlo.

11. 1. Pedoto.

* * *

**(SI VOTA IL MANTENIMENTO
DELL'ARTICOLO 11)**

* * *

ART. 12.

(Modifiche al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di servizi erogati dalle farmacie).

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) alla lettera a), numero 4), dopo la parola: « fisioterapisti » sono aggiunte le seguenti: « e di masso fisioterapisti ».

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera a), dopo la parola: fisioterapisti aggiungere le seguenti: e di masso fisioterapisti;

al comma 2:

premettere la seguente lettera:

0a) al numero 1.4), dopo la parola: « fisioterapisti » sono aggiunte le seguenti: « e di masso fisioterapisti »;

Commissione	Governo

lettera a), dopo la parola: fisioterapisti aggiungere le seguenti: e di masso fisioterapisti.

12. 30. Laura Molteni, Rivolta.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: fisioterapisti aggiungere le seguenti: e dietisti.

12. 1. Binetti, Calgaro, Nunzio Francesco Testa.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

12. 31. Pedoto.

Commissione	Governo

* * *

Sopprimere il comma 2.

12. 32. Pedoto

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la lettera a) è sostituita dalle seguenti:

« a) la dispensazione al pubblico dei medicinali comunque classificati è riservata in via esclusiva al farmacista, ai sensi dell'articolo 122 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

a-bis) la dispensazione dei medicinali prescritti dal medico su ricettario del Servizio sanitario nazionale (SSN) è effettuabile esclusivamente nell'ambito delle farmacie convenzionate con il SSN, di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Sono ritenute farmacie convenzionate le sole farmacie autorizzate dall'autorità sanitaria competente per territorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, dell'articolo 104 del testo unico di cui al regio decreto 27 luglio 1934,

n. 1265, e successive modificazioni, nonché degli articoli 4 e 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362;

a-ter) negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono essere venduti, fatto salvo quanto previsto dalla lettera *a-quater)*, e ad eccezione dei medicinali di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ed all'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, anche i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;

a-quater) negli esercizi commerciali di cui alla lettera *a-ter)* la vendita dei medicinali prevista ai sensi della medesima lettera *a-ter)* deve avvenire, nell'ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell'area commerciale, da strutture in grado di garantire l'inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari di apertura e di chiusura al pubblico ».

Commissione	Governo

12. 33. Miotto, Fontanelli.

* * *

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

3. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma *2-ter* è aggiunto il seguente:

« *2-quater.* Gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, stabiliti dalle autorità competenti, costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. È facoltà di chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli

Commissione	Governo

obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente e informi la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio ».

12. 34. Miotto.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 12)

* * *

ART. 13.

(Modifica dell'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265).

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso, comma 2, sostituire le parole: da 5.000 euro a 20.000 euro con le seguenti: da 30.000 euro a 100.000 euro.

13. 1. Calgaro, Binetti, Nunzio Francesco Testa.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 13)

* * *

CAPO III

SANITÀ ELETTRONICA

ART. 14.

(Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico).

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: casi di emergenza sanitaria aggiun-

<i>Commissione</i>

<i>Governo</i>

gere le seguenti: e di trattamento sanitario obbligatorio.

14. 33. Lenzi, Miotto, Pedoto, Grassi.

* * *

<i>Commissione</i>

<i>Governo</i>

Al comma 6, dopo le parole: attribuite dalla legge, *aggiungere le seguenti:* anche senza il consenso dell'interessato, utilizzando dati aggregati ed anonimizzati alla fonte, cioè.

14. 3. Binetti, Calgaro, Nunzio Francesco Testa.

* * *

<i>Commissione</i>

<i>Governo</i>

Al comma 7, sostituire le parole: acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 *con le seguenti:* d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali.

14. 32. Palagiano, Mura, Zazzera.

* * *

<i>Commissione</i>

<i>Governo</i>

Al comma 7, dopo le parole: identificativo univoco *aggiungere le seguenti:* di esclusiva proprietà.

14. 5. Binetti, Calgaro, Nunzio Francesco Testa.

* * *

<i>Commissione</i>

<i>Governo</i>

Al comma 7, dopo le parole: a livello *aggiungere le seguenti:* municipale, comunale,

14. 30. Patarino.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: , anche al fine di consentire la connessione del FSE con i punti unici di accesso recentemente istituiti sulla base di accordi tra regioni e comuni per garantire una risposta unifica sul territorio alle problematiche di tipo socio-sanitario.

Commissione

Governo

14. 31. Patarino.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 14)

* * *

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis. – *(Informazione agli assistiti).* – 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano curano l'istituzione di un portale *on line* accessibile e disponibile, su terminali dedicati, presso le aziende del Servizio sanitario nazionale, le università e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati, con i resoconti dell'attività svolta e con informazioni puntuali circa il personale in servizio, le patologie trattate, le liste d'attesa, i tempi medi di degenza, i dati relativi a complicanze, mortalità e morbilità, al fine di consentire una scelta informata del luogo di cura da parte degli assistiti.

Commissione

Governo

14. 030. Patarino.

* * *

ART. 15.

(Assistenza sanitaria on line).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 15. – *(Progetto pilota per la realizzazione dell'assistenza sanitaria on-line).*
– 1. Il Ministero della salute è autorizzato

ad avviare un progetto pilota di telemedicina, ossia un servizio sanitario praticato a distanza grazie agli attuali strumenti tecnologici, attivabile prioritariamente nelle aree più isolate o svantaggiate del territorio nazionale, o dove è maggiore la carenza del personale medico. Per telemedicina si intende:

a) la possibilità di effettuare alcune visite a distanza, durante le quali un professionista del settore può essere presente presso il paziente e, in caso, assistere il medico nel corso della televisita;

b) i teleconsulti, che consentono al medico o al paziente di sollecitare a distanza il parere di uno o più specialisti nei diversi rami della medicina sulla base delle informazioni mediche relative al paziente in cura;

c) la telesorveglianza (vigilanza a distanza su dialisi, elettrocardiogramma, curve glicemiche e simili), che permette di interpretare a distanza i dati necessari al controllo medico del paziente e di assumere eventualmente le opportune decisioni relative al ricovero del paziente. La registrazione e la trasmissione dei dati possono essere automatizzate dal paziente stesso o da un professionista del settore medico o paramedico;

d) la teleassistenza sanitaria (aiuto a distanza per un atto medico-sanitario), che permette ad un medico di assistere a distanza un altro professionista nella realizzazione di un atto medico.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

Commissione

Governo

sentite le parti sociali e le associazioni di categoria, sono definite le modalità operative e i criteri per l'attuazione del progetto pilota di cui al presente articolo.

15. 1. Palagiano, Mura, Zazzera.

* * *

Commissione

Governo

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: l'implementazione con le seguenti: lo sviluppo.

15. 30. Palumbo.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 15)

* * *

ART. 16.

(Istituzione di sistemi di sorveglianza e registri di mortalità, di patologia e di impianti protesici).

Al comma 1, dopo la parola: registri aggiungere le seguenti: di tumori,

Conseguentemente:

al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: registri aggiungere le seguenti: di tumori,

Commissione

Governo

al comma 3, dopo la parola: registri aggiungere le seguenti: di tumori,

alla rubrica, dopo la parola: mortalità aggiungere le seguenti: , di tumori.

16. 30. Palagiano, Mura, Zazzera.

Commissione	Governo

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e del Garante con le seguenti: e d'intesa con il Garante.

16. 1. Palagiano, Mura, Zazzera.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, sostituire le parole: possono istituire con la seguente: istituiscono.

16. 31. Palagiano, Mura, Zazzera.

* * *

Commissione	Governo

Al comma 4, sostituire le parole: acquisito il parere del con le seguenti: d'intesa con il.

16. 3. Palagiano, Mura, Zazzera.

* * *

Commissione	Governo

Al comma 4, dopo le parole: avere accesso ai registri di cui al presente articolo aggiungere le seguenti: , attraverso l'assegnazione di un apposito codice identificativo,

16. 4. Palagiano, Mura, Zazzera.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 16)

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente capo:

CAPO IV – NORME IN MATERIA DI RISPETTO DELLE LEGGI SANITARIE

ART. 17. – 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge il Governo emana il decreto per il rinnovo dei LEA (livelli essenziali di assistenza) e del nomenclatore.

2. Ove la scadenza di cui al comma 1 non venga rispettata, il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze decadono e il Presidente del Consiglio dei ministri sottopone i nominativi al Presidente della Repubblica per la nomina dei nuovi Ministri.

<i>Commissione</i>

<i>Governo</i>

16. 030. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

